



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 aprile 2022 al n. 237;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 147144 del 30/03/2022, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2022 al n. 258, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 90017/2022, ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 149534 del 31/03/2022 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2022 al n. 256, con la quale si impartiscono agli Uffici dirigenziali di livello non generale le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e si assegnano le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTO il D.P.R. 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 n. 832, con il quale è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il DM n. 335647 del 21 luglio 2021 con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – *“Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”*, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 30 luglio 2021 con n. 746;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...”* evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...”*;

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura *“remuneratoria”* delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *“riconcucibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...”*; con la conseguenza che le somme erogate entrano *“pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come *“finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi”* (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449), assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO l'articolo 1, comma 1 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98 che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia determinata sulla base dei seguenti criteri: a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo; b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo; c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete; d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, che prevede che il rapporto tra le società di corse e il Ministero è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

L'adozione di un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti;

VISTO il decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2020 al n. 901, recante l'applicazione dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 4701/2020 e in particolare l'articolo 6, comma 2 che prevede che per l'esercizio finanziario 2021, in ragione del fenomeno epidemiologico Covid-19, avendo impattato questo sul regolare svolgimento delle corse durante l'anno 2020 e quindi anche sui valori dei parametri a base del modello di computo, la sovvenzione globale assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2017/2019;

VISTO il decreto direttoriale 7 dicembre 2021 n. 644000, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 17/12/2021 al n. 1051, che modifica alcuni aspetti applicativi del succitato decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497, recante i criteri per la determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di Corse riconosciute per l'anno 2022; in particolare l'articolo 1, comma 2 che, stante il perdurare della pandemia e il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, estende all'esercizio finanziario 2022 la modalità di determinazione utilizzata per l'esercizio 2021;

VISTO il decreto 28 gennaio 2021, n. 41237 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021 al n. 185 ed in particolare l'articolo 2, comma 8 che riconosce la SIPET s.r.l. come società di corse, subordinando l'attività di organizzazione delle corse ad uno specifico provvedimento autorizzativo previo superamento di un collaudo funzionale della componente impiantistica, generale e specifica relativa alla regia delle immagini delle riprese delle corse e delle trasmissioni sulle reti televisive del vigente sistema;

VISTO il decreto direttoriale 23 aprile 2021 n. 186562, registrato dalla Corte dei conti in data 15 giugno 2021 al numero 635, che approva la determinazione della sovvenzione assegnata alle singole società di corse e le relative modalità di erogazione per l'anno 2021 e che, con riferimento alla società SIPET Srl, ha stabilito che l'accordo sostitutivo potesse essere approvato solo dopo il completamento del collaudo funzionale, provvedendo alla determinazione della sovvenzione per la società e la conseguente approvazione dell'accordo sostitutivo solo dopo la chiusura dell'esercizio 2021, disponendo dei dati a consuntivo;

VISTO il decreto direttoriale 20 maggio 2021 n. 233241, con il quale viene autorizzata l'attività di organizzazione delle corse da parte della società SIPET presso l'Ippodromo "La Favorita" di Palermo, unitamente alla previsione delle verifiche e dei successivi adempimenti;

VISTO l'accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e la società SIPET Srl, titolare della gestione dell'Ippodromo La Favorita di Palermo per l'anno 2021, sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 07 ottobre;

VISTO il decreto direttoriale 15 aprile 2022 n.173926, recante l'approvazione dell'accordo sostitutivo sottoscritto dalla società SIPET s.r.l. in data 7 ottobre 2021 prot. n. 0548248, e il relativo addendum al predetto accordo sostitutivo, firmato in data 14 aprile 2022, assunto al protocollo n 173010 in data 15 aprile 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 23/05/2022, al n. 656;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto direttoriale 5 agosto 2021 n. 358352 con il quale la società di corse Sistema Cavallo s.r.l. è stata autorizzata all'organizzazione dell'attività di corse di galoppo, ivi compresa l'attività di allenamento dei cavalli, anche nell'ippodromo Federico Caprilli di Livorno;

VISTO il decreto direttoriale 22 settembre 2021 n. 460322 di approvazione dell'atto integrativo all'accordo sostitutivo tra MIPAAF e Sistema Cavallo s.r.l.,

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ed in particolare l'art. 1, comma 870, che ha istituito un apposito fondo con dotazione di 3 milioni per l'anno 2022 e di 4 milioni per l'anno 2023 da destinare a impianti ippici di recente apertura e il comma 871, che stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano "stabiliti i criteri di riparto delle risorse delle risorse [...] tra gli impianti ippici aperti nel 2021";

VISTO il decreto direttoriale 8 aprile 2022 n. 162003, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti in data 18 maggio 2022 al n.ro 629, con cui viene determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l'anno 2022;

VISTA la legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4", che all'art. 9 -bis del testo coordinato dispone che il fondo per gli impianti ippici aperti nel 2021, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia costituito da "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato 25 maggio 2022, n. 237556, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti in data 15 giugno 2022 al n. 751, che stabilisce i criteri di riparto delle risorse delle risorse del fondo tra gli impianti ippici aperti nel 2021";

RILEVATO che le risorse assegnate al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021 n.234 sono destinate anche alla remunerazione delle attività di organizzazione delle corse svolta nell'anno 2021 dalle predette società di corse;

RILEVATO, pertanto, che gli impianti di nuova apertura nell'anno 2021 sono gli ippodromi "La Favorita" di Palermo e "Federico Caprilli" di Livorno, evidenziato anche nella Relazione illustrativa a corredo delle disposizioni di cui all'art.1, commi 870 e 871, della legge di bilancio per il 2022, come da "elenco trasmesso dagli uffici competenti del MIPAAF dove sono indicati, al 22 dicembre 2021, "gli impianti ippici aperti nel 2021" nel senso di quelli che hanno svolto attività nel 2021. Si segnalano, al suo interno, l'ippodromo "F. Caprilli" di Livorno e l'ippodromo "La Favorita" di Palermo che hanno iniziato l'attività di corse nel 2021";

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a) del Decreto del Sottosegretario di Stato 25 maggio 2022, n. 237556 che destina:

- i. una quota delle risorse alla remunerazione delle attività svolte nell'anno 2021, tenuto conto del periodo di effettiva apertura degli impianti nell'anno 2021 e degli accordi sostitutivi sottoscritti, secondo la metodologia utilizzata per la determinazione delle sovvenzioni di cui all'allegato A) del D.D. n. 9166497/2020;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- ii. una quota delle risorse alla remunerazione delle attività che saranno svolte nel corso dell'anno 2022, secondo la metodologia per la determinazione delle sovvenzioni di cui all'allegato A) del D.D. n.9166497/2020, come modificato dal D.D. 7 dicembre 2021 n. 644000;

VISTI, al riguardo, per l'anno 2021, il decreto direttoriale n. 9389202 del 18 dicembre 2020, con il quale è stato adottato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021 e ss.mm.ii, il decreto direttoriale n. 132083 del 19 marzo 2021 con il quale è stato adottato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2021, e successivi decreti direttoriali n. 135936 del 23/03/2021 e n. 183313 del 22/04/2021 con i quali sono state modificate le date di alcune assegnazioni di corse, il decreto direttoriale 0293049 del 25/06/2021 con il quale è stato adottato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 luglio- 31 dicembre 2021 e successivi decreti direttoriali di modifica;

VISTI, per l'anno 2022, il decreto direttoriale n. 674323 del 22 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2022, il decreto direttoriale n. 61643 del 9 febbraio 2022, con il quale è stato approvato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2022 e il decreto direttoriale n.136768 del 24 marzo 2022 con il quale sono state apportate modifiche al calendario delle corse per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2022;

TENUTO CONTO dei tempi di promulgazione del presente decreto e dell'esigenza di assicurare il necessario flusso finanziario alle predette società di corse, anche in coerenza con il decreto direttoriale 7 dicembre 2021 n. 644000 che, nel modificare alcuni aspetti applicativi del decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497, prevede la liquidazione del 50% della sovvenzione spettante entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento;

VALUTATA l'opportunità di adeguare i tempi di erogazione e il relativo flusso finanziario alle predette società anche in ragione delle necessità di cassa conseguenti alle attività di spesa sostenute per la riattivazione degli ippodromi;

TENUTO CONTO della effettiva esigibilità delle risorse disponibili sullo specifico capitolo di spesa 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" esercizio finanziario 2022 e 2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024";

VISTO il capitolo 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" esercizio finanziario 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 870 e 871, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli impianti ippici di nuova apertura nell'anno 2021 sono individuati negli



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

ippodromi “La Favorita” di Palermo” e “Federico Caprilli” di Livorno, gestiti rispettivamente dalle società di corse SIPET S.r.l. e Sistema Cavallo S.r.l.

2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del Decreto del Sottosegretario di Stato 25 maggio 2022, n. 237556, il valore della sovvenzione da assegnare per gli impianti ippici attivati nel 2021 ad opera della società SIPET S.r.l. e della società Sistema Cavallo S.r.l., così come richiamati in premessa e dalle stesse gestiti, è determinata con l'applicazione della metodologia di cui all'Allegato A, parte integrante del Decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497, e successive modifiche e integrazioni.

3. La determinazione della sovvenzione spettante alle società di cui al comma 1, sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022, è stata effettuata con l'adozione della nota metodologica di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

4. L'ammontare della sovvenzione spettante per l'anno 2021 tiene conto altresì degli Accordi sostitutivi già sottoscritti ed è riportata **nell'allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. L'ammontare della sovvenzione spettante per l'anno 2022 è riportata **nell'allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. L'erogazione della sovvenzione avviene nell'ambito di un rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse di cui al comma 1 disciplinato, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un accordo sostitutivo.

Articolo 2

(Domanda di erogazione e modalità di liquidazione della sovvenzione)

1. Per l'anno 2022, le società di corse di cui al precedente articolo inoltrano istanza di erogazione della sovvenzione spettante previa sottoscrizione dell'accordo sostitutivo e previa presentazione:
 - a) della fidejussione nelle modalità di cui al successivo comma 2;
 - b) di apposita relazione informativa recante:
 - l'illustrazione delle attività di organizzazione delle corse svolte dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento fino alla data di inoltro dell'istanza;
 - la programmazione di attività socio-istituzionali in coerenza con le finalità di cui all'articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere e), i) ed l).
2. La fidejussione presentata dalle società di corse per l'anno 2022 deve avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere irrevocabile;
 - b) pari al 10% del totale della sovvenzione assegnata, IVA compresa;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- c) avere una scadenza non precedente al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento;
 - d) poter essere svincolata esclusivamente dal Ministero.
3. La liquidazione della sovvenzione anno 2021 come determinata, nel tenere conto altresì degli Accordi sostitutivi già sottoscritti, previa presentazione di fattura elettronica, emessa nelle forme di legge, è corrisposta in una unica soluzione entro il 15 luglio 2022.
4. La liquidazione della sovvenzione anno 2022 con la seguente tempistica:
- prima anticipazione pari al 50% della sovvenzione come determinata entro il 15 luglio dell'anno di riferimento, avviene previa presentazione di domanda, redatta ai sensi del comma 1, e della relativa fattura elettronica, emessa nelle forme di legge;
 - seconda anticipazione pari al 30% della sovvenzione come determinata previa presentazione della relativa fattura elettronica, emessa nelle forme di legge, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - saldo pari al 20% della sovvenzione dovuta entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento.
5. La liquidazione del saldo della sovvenzione terrà conto delle eventuali variazioni della sovvenzione delle riprese televisive, in ragione del maggiore o minore numero di giornate di corse effettivamente realizzate e delle attività di verifica della Commissione di controllo della qualità delle immagini televisive delle corse, nonché di sopraggiunte modifiche dei valori tecnici ed impiantistici conseguenti a verifiche ispettive.
6. L'erogazione del saldo della sovvenzione avviene previa presentazione di una istanza di saldo accompagnata da una relazione tecnico-economica illustrativa delle attività di spesa sostenute.

Articolo 3

(Verifiche e controlli)

1. Durante il periodo di vigenza dell'accordo sostitutivo, e fino alla conclusione dell'iter amministrativo di liquidazione delle sovvenzioni, il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulle Società di corse, con specifico riferimento all'esecuzione delle attività oggetto di sovvenzione.
2. Il Ministero, prima dell'erogazione del saldo oppure prima del termine di svincolo della polizza fideiussoria, effettuerà una attività di verifica, previa emanazione di un decreto direttoriale, centrata sulla corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate in favore della Società.
3. Le attività di verifica e di controllo della qualità delle immagini televisive delle corse saranno svolte dalla Commissione istituita con D.D. 23 settembre 2021 n. 463840.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri connessi alla stipula degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 1 si provvede con le disponibilità assegnate sul capitolo n. 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici".

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il dirigente dell'Ufficio PQAI VIII è delegato a sottoscrivere gli accordi sostitutivi con le società di corse in nome e per conto del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per il pertinente visto e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)